

STATUTO

AMICO-DI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOSPIRO CR PIAZZA LIBERTA' 2

Numero REA: CR - 195004

Codice fiscale: 01564190195

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 16300/10157

STATUTO

della società a responsabilità limitata

AMICO-DI S.R.L. - Impresa Sociale

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n° 112 del 3 luglio 2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

"AMICO-DI S.R.L. - Impresa Sociale" senza vincoli di rappresentazione grafica (la "Società").

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2

Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Sospiro (CR), all'indirizzo risultante della apposita iscrizione eseguita presso la sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità

locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 4

Oggetto sociale

La società esercita in via stabile e principale, secondo il modello organizzativo dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo n° 112 del 3 luglio 2017, attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la società ha per oggetto le seguenti attività nel campo delle disabilità intellettive:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

La società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico, che possiedano le caratteristiche di "impresa sociale" o "non commerciale" o che siano compatibili con la normativa italiana sull'impresa sociale.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il Controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, nei limiti della normativa vigente.

Articolo 5

Durata

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla

legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omissa il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale Organo di Controllo.

Articolo 7

Trasferimento delle quote di partecipazione

Trasferimento delle quote di partecipazione per atto inter vivos

Le partecipazioni sono trasferibili per atto inter vivos, alle condizioni di seguito indicate.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo previsto e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

Alla lettera raccomandata deve essere allegata una dichiarazione dell'acquirente con la quale questi dichiara la propria intenzione di acquistare la partecipazione sociale alle condizioni indicate, allegando inoltre la prova della disponibilità finanziaria sufficiente per dar corso all'acquisto.

Senza tale documentazione la comunicazione del socio si considera come non effettuata e improduttiva di alcun effetto.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione la cessione delle partecipazioni sociali, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o per un corrispettivo diverso dal denaro, a terzi estranei alla compagine sociale, è subordinata al gradimento di tutti i soci. Tale gradimento deve essere espresso in forma esplicita mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento **e non può essere negato per ragioni discriminatorie.**

Nel caso in cui tale gradimento venisse negato spetta al socio che intende trasferire la propria quota il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità previste dal

8 di 33

delle modalità sopra stabiliti l'offerta in prelazione si considera come non effettuata ed il socio che intende cedere la propria quota deve porre in essere nuovamente l'offerta con le modalità sopra descritte.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

I trasferimenti hanno effetto dalla data di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

In caso di morte di uno dei soci la quota deve essere liquidata agli eredi con le modalità previste dalle presenti norme statutarie.

Gli eredi del socio defunto avranno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della partecipazione, alla data del decesso del socio, determinata con i criteri di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

Il pagamento della partecipazione spettante agli eredi dovrà essere fatto entro sei mesi dal giorno del decesso del socio.

Non è consentito ai soci il trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Articolo 8

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto o per accordo unanime tra i soci.

Ciascun socio ha diritto di recedere dopo che sia decorso il periodo di cinque anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci e nel Registro delle Imprese a cura dell'Organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Rivestendo la società la qualifica di "impresa sociale",

il valore di rimborso della quota del capitale sociale è ammesso nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 9

Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. In mancanza di espressa e diversa indicazione i finanziamenti si intendono effettuati a titolo gratuito ed improduttivi di interessi.

Ai suddetti finanziamenti si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e, in particolare, le previsioni dettate dall'articolo 2467 del codice civile.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 10

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina e la revoca degli amministratori, e la fissazione del relativo compenso, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	c) la nomina dell'Organo di Controllo e dell'eventuale revisore legale, e la fissazione del relativo compenso;	
	d) le modificazioni delle norme statutarie;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, oltre alla fissazione del loro compenso;	
	g) le decisioni sugli argomenti sottoposti all'approvazione dei soci da uno o più amministratori;	
	h) le decisioni sugli argomenti sottoposti all'approvazione dei soci, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;	
	i) le altre decisioni che la legge ed il presente statuto riservano ai soci.	
	Le decisioni dei soci, in prima e in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale	

13 di 33

	dall'eventuale Organo di Controllo oppure da uno	
	qualsiasi dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea	
	non risultasse legalmente costituita.	
	In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente	
	costituita quando è presente l'intero capitale sociale,	
	sono presenti, oppure risulta che sono stati informati	
	della riunione, tutti gli amministratori e i componenti	
	dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solamente	
	da altro socio mediante delega scritta che dovrà essere	
	conservata dalla società, che sarà valida per tutte le	
	convocazioni della medesima Assemblea.	
	Ciascun socio potrà ricevere un numero massimo di due	
	deleghe.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali	
	accertamenti deve essere dato conto nel verbale, con	
	l'indicazione inoltre dei nominativi dei soci,	
	amministratori e componenti dell'Organo di Controllo	

presenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
	trasmettere documenti;
	che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o
	video collegati a cura della società, nei quali gli
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente
	ed il soggetto verbalizzante;
	- qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento
	con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e
	deve essere riconvocata per una data successiva;
	- qualora, per motivi tecnici, si interrompa il
	collegamento con una sede distaccata, la riunione deve
	essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono
	legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel
	momento assunte.
	Il verbale deve riportare, quando richiesto dai soci, il
	sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
	giorno.
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve
	essere trascritto, senza indugio, nel libro delle
	decisioni dei soci.
	L'Assemblea risulta regolarmente costituita in prima
	convocazione con la presenza di tanti soci che

rappresentino il 51% del capitale sociale, i quali
delibereranno a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma
dell'articolo 2479 del codice civile, nei quali è
richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno i due terzi del capitale sociale, e le eventuali
conseguenti deliberazioni devono essere prese con il voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti, che deliberano
a maggioranza assoluta.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è
determinato in misura proporzionale alla quota di
capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta
comunque al socio debitore.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da sette a nove membri, soci o
non soci. Il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione viene determinato dall'Assemblea al

	momento della nomina.	
	Gli amministratori devono possedere requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	In particolare si richiedono agli amministratori:	
	- onorabilità: assenza di condanne penali con sentenza	
	passata in giudicato, salvo intervenuta estinzione o	
	riabilitazione;	
	- professionalità: accertata esperienza nelle attività	
	esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti	
	amministrativi o gestionali d'impresa in generale;	
	- indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la Società tali da comprometterne	
	l'indipendenza.	
	In ogni caso non può essere nominato consigliere, e se	
	nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,	
	l'inabilitato, il colpito dai provvedimenti di cui al	
	decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	Gli stessi requisiti, oltre a quelli previsti	
	dall'articolo 2382 del codice civile, sono richiesti ai	
	dirigenti della Società.	
	Non possono essere eletti quali amministratori, o	
	partecipare al Consiglio di amministrazione ed	

all'Assemblea, coloro i quali siano soci illimitatamente responsabili in società concorrenti o esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero siano amministratori o direttori generali in società od enti concorrenti, fatto salvo che siano preventivamente autorizzati con decisione dell'Assemblea che li ha nominati. L'inosservanza di tale limitazione comporta la revoca dalla carica e la responsabilità per danni.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- **IESCUM - organizzazione non profit** - con sede a Parma, piazzale Ravenet n. 5, codice fiscale 02351430349 ed iscrizione presso il Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 183 AS e

- **FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS**, con sede a Sospiro (CR), piazza Libertà n. 2, codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona n. 80004030195, REA n. CR - 163541, ed iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private, istituito presso la Regione Lombardia, n. 1875, che dovranno designare per l'esercizio della funzione di amministratore un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone

fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia nominato il nuovo Consiglio, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori che costituiscono l'Organo amministrativo possono essere rieletti e possono essere revocati, per giusta causa, in qualunque momento, con decisione dei soci. Se revocati senza giusta causa hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un compenso annuo complessivo, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 112/2017.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo, e comunque nei limiti dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, stabilito da parte dei soci al

momento della nomina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 112/2017.

All'Organo amministrativo, al momento della nomina, potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso vengano a cessare almeno la metà degli amministratori, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono in ogni caso, entro 15 (quindici) giorni, convocare l'Assemblea per sottoporre alla decisione dei soci la decisione inerente la reintegrazione degli amministratori cessati o, nel caso siano cessati almeno la metà degli amministratori, la decisione inerente la nomina di un nuovo Organo amministrativo e, in quest'ultimo caso, gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere esclusivamente operazioni di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli

	amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un	
	Vice Presidente.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di enti con scopo di lucro e di	
	amministrazioni pubbliche.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	adottate mediante adunanza collegiale.	
	Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato	
	presso la sede sociale od altrove, anche per video o	
	teleconferenza con le medesime modalità stabilite per	
	l'Assemblea, a cura del Presidente, del Vice Presidente o	
	di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno	
	degli Amministratori o l'Organo di Controllo ne facciano	
	richiesta per iscritto.	
	Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	effettuate con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo	
	a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno	
	tre giorni prima della riunione.	
	In caso di motivata urgenza la convocazione può essere	
	fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione	
	idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta	
	almeno ventiquattrore prima della riunione.	
	Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, anche se non convocate come sopra,	

quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta occorre redigere un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società

per azioni dall'articolo 2381 del codice civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 12

Organo di Controllo

La società è controllata, alternativamente, a scelta dell'Assemblea, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed

	indipendenza.	
	In particolare si intende per:	
	- onorabilità: assenza di condanne penali con sentenza	
	passata in giudicato, salvo intervenuta estinzione o	
	riabilitazione;	
	- professionalità: accertata esperienza nelle attività	
	esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti	
	amministrativi o gestionali d'impresa in generale;	
	- indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la Società tali da comprometterne	
	l'indipendenza.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto o	
	dall'Assemblea al momento della nomina o nella prima	
	riunione dell'Organo di Controllo Collegiale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.	
	Competenze e poteri dell'Organo di Controllo sono	
	disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n.	
	112 del 3 luglio 2017 (e successive modifiche e	
	integrazioni) e, per quanto non disciplinato	
	specificatamente, dalle altre norme di legge in materia.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un equo	
	compenso, tenuto conto della responsabilità attribuita e	
	del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico, in	

conformità a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 112/2017.

Nel caso in cui per legge la società sia soggetta alla revisione legale dei conti questa è esercitata, su decisione dell'Assemblea, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dai componenti dell'Organo di Controllo, se ne possiedono i requisiti.

L'incarico per la revisione legale dei conti può essere affidata, da parte dell'Assemblea, anche in mancanza di obbligo di legge.

A chi effettua la revisione legale dei conti spetta un equo compenso, tenuto conto della responsabilità attribuita e del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 112/2017.

Nel caso di revisione legale dei conti affidato all'Organo di Controllo l'equo compenso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 112/2017, deve tenere conto anche del compenso relativo alla revisione legale dei conti e comunque di tutte le funzioni svolte.

Articolo 13

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società.

A tali fini, è necessario che il socio proceda mediante una richiesta scritta all'Organo amministrativo, che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, determinerà la data di inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività medesima.

La consultazione dei libri e dei documenti può anche essere effettuata nello studio del professionista di fiducia della società.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 14

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o,

qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale è redatto secondo le previsioni del decreto legislativo n. 112/2017.

Articolo 15

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

Pertanto, salvo le eccezioni previste dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, l'impresa sociale destina eventuali utili eccedenti l'accantonamento alla riserva legale allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 16

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

L'emissione dei titoli di debito è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli di debito prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

Articolo 18

Attività di direzione e coordinamento

All'attività di direzione e controllo dell'impresa sociale si applicano le norme di cui al capo IX, titolo V, libro V e articolo 2545-septies del codice civile.

Articolo 19

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o

diritti, o di blocchi di essi;

- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ai sensi all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 112/2017.

Articolo 20

Rinvio

Le norme previste nel presente statuto sono da intendersi sempre ricomprese nel perimetro di applicazione della normativa in materia di Impresa Sociale, attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. Pertanto, anche quando nel corpo del presente statuto non viene fatto esplicito riferimento a tale legge, le disposizioni qui contenute dovranno essere interpretate ed applicate in conformità alla normativa

32 di 33

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio
di Cremona, Autorizzazione n. 2/99009060 del 6 settembre 1999.